

Allegato A

PREMESSA

L'evoluzione dello scenario epidemiologico ha portato alla recente adozione di un nuovo DPCM il 3 novembre 2020.

Fermo restando che la situazione è in costante evoluzione e potrebbe quindi mutare in funzione dell'andamento del coefficiente di rischio, allo stato attuale la Regione Lazio è collocata nella fascia cosiddetta "gialla", a cui si applicano le disposizioni previste dal predetto DPCM per tutto il territorio nazionale.

Ciò premesso, in considerazione della necessità di adottare soluzioni che consentano di salvaguardare più possibile le attività formative (ivi compresa la selezione degli allievi), di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di tirocinio curriculare ed extracurriculare, garantendo primariamente la salute e la sicurezza di tutte le persone a diverso titolo coinvolte, si dispone quanto segue.

Le disposizioni che seguono riguardano tutte le attività finanziate e autofinanziate, ad eccezione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP, anche con modalità di apprendimento duale) e/o di Istruzione Tecnica Superiore, che sono disciplinati con provvedimenti specifici.

DISPOSIZIONI PER LA PROSECUZIONE, L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, SELEZIONE, ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO, STAGE/TIROCINI CURRICULARI ED ESAMI.

Le attività di <u>orientamento, di selezione, di formazione teorica e di accompagnamento al lavoro</u> devono essere svolte <u>obbligatoriamente a distanza</u>, attraverso l'utilizzo degli strumenti e delle modalità già previste dai provvedimenti in vigore, che di seguito si richiamano: DGR 185 del 16/4/2020 e relativa circolare interpretativa n°0376105 del 24/04/2020 e, per quanto concerne i progetti finanziati con il Fondo sociale Europeo, la nota prot. 348868 del 17/04/2020 e la D.D. G07171 del 18/06/2020.

I corsi in materia di **salute e sicurezza** possono essere svolti in presenza o a distanza (per la componente teorica), tenuto conto del "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato da INAIL.

Le **esercitazioni pratiche e i tirocini curriculari/stage** devono essere svolti in presenza nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza previste per essi, di cui <u>all'allegato 9 del DPCM 03/11/2020</u> "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 n° 20/178/CR05a/COV19".

Laddove le caratteristiche di un corso di formazione permettano l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali con modalità a distanza, quest'ultima può essere autorizzata dalla Regione anche per la parte pratica, previo invio di richiesta motivata agli uffici competenti.

Per quanto riguarda i **tirocini curriculari/stage**, ad esclusione dei casi in cui tale modalità formativa sia prevista come obbligatoria all'interno di Accordi siglati in Conferenza Stato-Regioni o approvati

in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, è possibile presentare richiesta motivata agli uffici competenti per sostituire i tirocini con esercitazioni pratiche presso la sede accreditata, a condizione che la stessa sia adeguatamente attrezzata e che la ricerca/conferma di soggetti ospitanti sia risultata infruttuosa a causa della diffusione del Covid-19.

Al di fuori delle eccezioni sopra richiamate, laddove non sia possibile autorizzare la sostituzione delle attività in presenza con quelle a distanza, o i tirocini con le esercitazioni pratiche presso le sedi accreditate, i corsi devono essere temporaneamente sospesi.

Gli enti di formazione devono dare <u>apposita informativa agli utenti</u>, prima dell'accesso alle diverse attività, in merito alla possibilità che le stesse subiscano rallentamenti e/o sospensioni a causa della situazione sanitaria attuale e in evoluzione. L'informativa dovrà essere firmata per presa visione dagli utenti stessi.

Gli **esami** sono svolti di norma in presenza, eccezion fatta per i casi in cui sia possibile ed opportuno svolgerli da remoto.

Per quanto riguarda la **formazione pratica, gli stage/tirocini e gli esami,** si rinvia – per quanto non previsto dalle presenti disposizioni - alla DGR n°307 del 26/5/2020, alla circolare n°468468 del 28/05/2020, alle note nn°489832 del 04/06/2020 e prot. 536600 del 18/06/2020.

Sono sospese le **selezioni** in presenza per l'accesso ai corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Le selezioni dovranno quindi essere espletate necessariamente da remoto, utilizzando piattaforme sincrone che consentano l'accesso, in qualsiasi momento, sia di funzionari regionali che di tutti i discenti o loro gruppi, al fine di una corretta e trasparente conduzione delle stesse.

Laddove debba essere valutato il possesso pregresso di competenze da parte degli aspiranti allievi, si procede attraverso la somministrazione di prove orali e colloqui, mentre sono escluse le prove scritte. Le selezioni dovranno essere registrate – attraverso le specifiche funzionalità a disposizione sulle piattaforme utilizzate - e conservate agli atti dell'ente di formazione, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

Per quanto riguarda **il contratto di ricollocazione**, che presenta peculiari caratteristiche, le diverse attività realizzate dai Centri per l'impiego e dagli enti devono essere di norma svolte a distanza, fatte salve eccezioni che, in via residuale, possono essere autorizzate dalla Regione previa richiesta motivata agli uffici competenti.

DISPOSIZIONI PER L'AVVIO E LA PROSECUZIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI TIROCINIO

Per quanto concerne i **tirocini extracurriculari** (ex DGR 576/2019), **i tirocini di inclusione sociale** (ex DGR 511/2013) e **i tirocini per persone straniere residenti all'estero** (ex DGR 902/2019), in continuità con quanto già chiarito con le note prot. n. 255844 del 30 marzo 2020 e n°450614 del 22 maggio 2020, si dispone quanto segue.

La modalità prevalente di svolgimento dei tirocini sopracitati rimane quella "in presenza", ossia presso le sedi dei soggetti ospitanti.

Per i tirocini in presenza è obbligatorio garantire ai destinatari i medesimi dispositivi di sicurezza sanitaria (personale e organizzativa) previsti per i dipendenti del soggetto ospitante, nonché il rispetto delle regole, dettate dai provvedimenti nazionali e regionali, in tema di accesso e distanziamento sociale nelle sedi di formazione e di lavoro.

Gli orari di svolgimento dei tirocini in presenza dovranno essere compatibili con gli orari durante i quali sono consentiti lo svolgimento delle attività produttive e la mobilità sociale (cosiddetto orario

di "coprifuoco") così come disposto dai provvedimenti nazionali e regionali adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

Nel caso di più tirocini attivati contemporaneamente presso il medesimo soggetto ospitante potrà essere necessario articolare le attività formative secondo turni concordati con i destinatari, i tutor e il soggetto promotore. Si rammenta, in ogni caso, il divieto di svolgere il tirocinio in orario notturno. In alcun caso il tirocinante dovrà sostituire un dipendente o svolgere le proprie attività formative senza la supervisione costante del tutor del soggetto ospitante (ruolo che, di norma, è assunto da un dipendente del medesimo soggetto). Ciò assume ulteriore rilevanza laddove il tirocinio è rivolto a soggetti con disabilità, o particolarmente fragili, per i quali, in sede di avvio del progetto formativo, è stata rilevata la necessità di assicurare un tutor (anche aggiuntivo) con competenze specialistiche, conformi alle esigenze del tirocinante

Qualora il soggetto ospitante ricorra per i suoi dipendenti agli ammortizzatori sociali, predisposti per fronteggiare l'emergenza in corso (come CIGS o CIG in deroga), il tirocinio potrà svolgersi laddove i profili formativi interessati non siano equivalenti ai profili professionali rientranti nella CIGS o CIG in deroga, salvo il caso in cui si siano stipulati accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (rif. DGR 576/2019, art. 5, comma 4). La citata disposizione si applica anche ai tirocini svolti in FAD e con strumenti di e-leaning e smart-training (v. più avanti). Pur in presenza di accordo sindacale, nel caso in cui il ruolo del tutor sia svolto da dipendenti che fruiscono dei richiamati ammortizzatori sociali, il tirocinio è reso possibile a patto che vi siano le condizioni per assicurare un adeguato tutoraggio e supporto aziendale: pertanto le modalità di svolgimento (sia "in presenza" che "a distanza") dovranno essere organizzate sulla base degli orari di operatività del tutor del soggetto ospitante. La stessa accortezza dovrà aversi con riguardo all'operatività del tutor del soggetto promotore.

Laddove il soggetto ospitante non sia in grado di garantire le misure di sicurezza e distanziamento sociale sopra esposti, o in caso in cui il tirocinante non abbia la possibilità di recarsi presso la sede della formazione in sicurezza e nel rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di restrizioni alla mobilità sociale e prevenzione dal rischio di contagio per COVID-19, anche in considerazione della non identificazione del tirocinio con il contratto di lavoro, è confermata la possibilità di svolgere i tirocini in modalità "a distanza" con tecnologie idonee per la FAD, l'e-learning.

L'opzione è ammessa solo nel caso in cui i contenuti del progetto formativo individuale si prestino alla loro attuazione (in termini di apprendimento, orari e tutorship) mediante tecnologie digitali (ICT), e deve essere debitamente concordata tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante ed esplicitati nel Progetto Formativo Individuale (PFI).

Le eventuali variazioni ai progetti formativi individuali (PFI) già avviati, in termini di modalità di conduzione del tirocinio ("a distanza" o "in presenza") e orari di svolgimento dello stesso, dovranno essere condivise tempestivamente con i soggetti promotori e i tirocinanti e opportunamente tracciate: attraverso l'applicativo informatico "tirocini on line";

attraverso apposite integrazioni documentali da applicare ai richiamati PFI, concordate dai soggetti interessati.

Le comunicazioni obbligatorie, laddove previste ai sensi della norma vigente, debbono essere coerenti con le date di scadenza dei progetti formativi, eventualmente sospesi e prorogati a causa dell'emergenza COVID-19.

Eventuali casi di esposizione dei dipendenti e dei tirocinanti al rischio per infrazioni o mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e di fronteggiamento della pandemia per COVID-19 (ancora in corso) saranno debitamente segnalati ai competenti organi ispettivi e sanitari e comporteranno, oltre alle sanzioni e ai provvedimenti previsti dalla vigente normativa, l'interruzione immediata del tirocinio e le ulteriori sanzioni previste dalla disciplina regionale in materia.

In caso di tirocinante in isolamento perché positivo al COVID-19, o in quarantena per essere stato esposto al rischio di contatto con persona positiva al COVID-19, sarà necessario attivare la sospensione per malattia, utilizzando la specifica causale di "sospensione per malattia lunga".

Difatti, poiché in tal caso la tempistica da rispettare è tassativamente prescritta dalla vigente normativa e le incombenze sanitarie da osservare comportano tempi variabili, collegati al maggiore o minore sovraccarico delle strutture, in virtù dell'andamento della pandemia in corso, è possibile derogare alla previsione di cui all'articolo 3 co. 4 della DGR 576/2019 il quale prevede che "Il tirocinio può essere sospeso per [...] malattia di lunga durata, [...] che si protragga per una durata pari o superiore a 30 giorni solari".

Per i tirocini extracurriculari svolti in presenza o condotti con tecnologie per la formazione a distanza e finanziati con fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali (ad es. FSE, FEG, Garanzia Giovani) si rimanda agli ulteriori indirizzi operativi, correlati ai singoli avvisi e bandi pubblici, come adottati dalla Regione Lazio durante la vigente fase emergenziale.

PERIODO DI VIGENZA

Le presenti disposizioni hanno validità unicamente per il periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria e sono modificate in ragione dell'evoluzione dello scenario determinato dal coefficiente di rischio della Regione Lazio.

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina richiamata nelle presenti disposizioni.